



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, **8 ottobre 2020**

COVID: L'indennità sostitutiva di mensa non è tassata

Risposta ad interpelli 301/2020 dell'Agencia Entrate

L'art. **51 comma 2 lettera c) del TUIR** prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente *"le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di euro 4, aumentato a euro 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29"*.

L'Agencia risponde che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente quest'ultima indennità per i dipendenti che non hanno potuto utilizzare il badge elettronico presso gli esercizi **chiusi a causa del coronavirus**.

Con **Risoluzione 41 del 30 marzo 2000 l'AE** ha ricordato che l'esclusione di tali importi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente può riguardare soltanto quelle categorie di lavoratori per le quali ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

avere un orario di lavoro che comporti la pausa per il vitto;

essere addetti ad una unità produttiva (sede di lavoro stabile);

ubicazione della unità in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l'utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l'utilizzo di buoni pasto.

Con la risoluzione 17 maggio 2005 n. **63**, l'Agencia delle Entrate ha poi chiarito che la somministrazione di alimenti e bevande attraverso **card elettroniche** è assimilata alla

mensa aziendale "diffusa", per cui i corrispondenti importi non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a prescindere dal superamento o meno del limite di 5,29 euro.

